



**Michele PARTIPILO**  
*Dottore Commercialista  
Revisore Contabile*

# CHECK LIST

## CREDITO DI IMPOSTA 2021

### INVESTIMENTI ORDINARI E INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

#### CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

1. Individuare i beni materiali nuovi di fabbrica o i beni immateriali (software) strumentali all'esercizio d'impresa, oggetto di investimento;
2. Chiedere al fornitore se i beni hanno i requisiti per il credito di imposta Industria 4.0 deve trattarsi cioè di beni che possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e che possono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
3. In caso di esito favorevole farsi rilasciare dal fornitore:
  - Una copia o meglio ancora una copia conforme all'originale della eventuale perizia da questi predisposta che attesta che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e che possono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  - In mancanza una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio con la quale il legale rappresentante della società fornitrice attesta che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e che possono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e documentazione tecnica che provi quanto dichiarato allegando anche una copia non scaduta del documento di identità del sottoscrittore.
4. Far visionare i predetti documenti ad un ingegnere o ad un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ai fini del successivo rilascio di una perizia asseverata che attesti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai

richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e che gli stessi sono stati interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

5. Prima di procedere all'acquisto occorre:

- Farsi rilasciare dal fornitore un preventivo di spesa con numero e data dei beni oggetto di investimento che deve riportare l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.
- Farsi rilasciare una scheda tecnica dei beni oggetto di investimento.
- Fare ordine di acquisto con numero e data dei beni oggetto di investimento che deve riportare l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.
- Farsi rilasciare conferma d'ordine dal fornitore con numero e data dei beni oggetto di investimento che deve riportare l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.
- Nel caso di contratti di acquisto o preventivi accettati occorre che sugli stessi venga riportata l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.
- Nel caso di contratti leasing che devono obbligatoriamente prevedere l'opzione di acquisto ed avere una durata non superiore a 60 mesi occorre che sugli stessi venga riportata l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.

6. Dopo l'acquisto occorre che:

- Sul documento di trasporto venga riportata l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.
- Sulla fattura di acquisto venga riportata l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.
- Sulla fattura del maxicanone di leasing, dei canoni e del riscatto venga riportata l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.

7. I beni oggetto di investimento devono essere consegnati nel periodo tra il 01 Gennaio 2021 ed il 31 Dicembre 2021 ed entro tale data:

- Fatturati;
- Interconnessi;
- Rilasciata **perizia asseverata** e allegato tecnico da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità

rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e che gli stessi **sono stati interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

- La perizia tecnica deve avere **data certa** entro il 31/12/2021 e potrà essere asseverata in Tribunale o presso un Notaio.
- Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

**Note:** E' consigliabile che tale perizia tecnica asseverata completa di allegato tecnico siano prodotti anche per investimenti di importo inferiore tenuto conto della importanza del beneficio fiscale. Tale perizia deve attestare che i beni oggetto di agevolazione possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e che gli stessi sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Occorre che la perizia che attesti i requisiti Industria 4.0 dei beni e l'avvenuta interconnessione abbia data certa al pari della eventuale dichiarazione resa dal legale rappresentante. Ai fini della perizia è disponibile un fac-simile sul sito MISE.

8. Consegna dei beni entro il 30/06/2022. E' possibile accedere alle agevolazioni credito di imposta Industria 4.0 con consegna dei beni entro il 30/06/2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti **accettato dal venditore con data certa (esempio a mezzo scambio PEC )** e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione più IVA**. In questa ipotesi i beni riportati nell'ordine entro la data del 30/06/2022 devono essere

- Fatturati;
- Interconnessi;
- Rilasciata **perizia asseverata** e allegato tecnico da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e che gli stessi **sono stati interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- La perizia tecnica deve avere **data certa** entro il 30/06/2022 e potrà essere asseverata in Tribunale o presso un Notaio.
- Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

**Note:** E' consigliabile che tale perizia tecnica asseverata completa di allegato tecnico siano prodotti anche per investimenti di importo inferiore tenuto conto della importanza del beneficio fiscale. Tale perizia deve attestare che i beni oggetto di agevolazione possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e che gli stessi sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Occorre che la perizia che attesti i requisiti Industria 4.0 dei beni e l'avvenuta interconnessione abbia data certa al pari della eventuale dichiarazione resa dal legale rappresentante. Ai fini della perizia è disponibile un fac-simile sul sito MISE.

9. COMUNICAZIONE MISE: Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Un apposito DM stabilirà il modello, il contenuto, le modalità ed i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

## **CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI ORDINARI**

1. Individuare i beni materiali nuovi di fabbrica strumentali all' esercizio d'impresa, oggetto di investimento;
2. Prima di procedere all' acquisto occorre:
  - Farsi rilasciare dal fornitore un preventivo di spesa con numero e data dei beni oggetto di investimento che deve riportare l' indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.
  - Farsi rilasciare una scheda tecnica del bene oggetto di investimento.
  - Fare ordine di acquisto con numero e data dei beni oggetto di investimento che deve riportare l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.
  - Farsi rilasciare conferma d' ordine dal fornitore con numero e data dei beni oggetto di investimento che deve riportare l' indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.
  - Nel caso di contratti di acquisto o preventivi accettati occorre che sugli stessi venga riportata l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.

- Nel caso di contratti leasing che devono obbligatoriamente prevedere l'opzione di acquisto occorre che sugli stessi venga riportata l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**

3. Dopo l'acquisto occorre che:

- Sul documento di trasporto venga riportata l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.
  - Sulla fattura di acquisto venga riportata l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.
  - Sulla fattura del maxicanone di leasing, dei canoni e del riscatto venga riportata l'indicazione che trattasi di: **“BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)”**.
4. I beni oggetto di investimento devono essere consegnati nel periodo tra il 01 Gennaio 2021 ed il 31 Dicembre 2021 ed entro tale data:
- Fatturati;
5. Consegna dei beni entro il 30/06/2022. E' possibile accedere alle agevolazioni sul credito di imposta investimenti ordinari con consegna dei beni entro il 30/06/2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti **accettato dal venditore con data certa** e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione**.
6. COMUNICAZIONE MISE: Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Un apposito DM stabilirà il modello, il contenuto, le modalità ed i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

**1051. DECORRENZA E TERMINE AGEVOLAZIONE** A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal **16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

**1052. SOGGETTI BENEFICIARI** Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

**1053. INVESTIMENTI AMMISSIBILI** Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni dell'art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ed ai riferimenti normativi richiamati.**

ALLEGATI:

- Fac-simile DSAN fornitore;
- Fac-simile DSAN legale rappresentante
- Fac-simile perizia tecnica MISE

*L'elaborazione dei testi, ancorchè curata con attenzione, non impegna alcuna responsabilità*